

Legge regionale 29 ottobre 1996 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.

Art. 1

1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri è assegnata alla segreteria del gruppo medesimo solo l'unità di personale di cui alla lettera a) del comma 1. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.